Comune di

Tan Naxxaro Tesia



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 2 del 27.02.2009 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 30.09.2010

Indice

Titolo I Istituzione ed elementi della tassa

- Art. 1 Istituzione della tassa e contenuto del regolamento
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

Titolo II Determinazione della tassa e tariffe

- Art. 6 Locali tassabili
- Art. 7 Aree tassabili
- Art. 8 Locali ed aree non tassabili
- Art. 9 Computo delle superfici dei locali e delle aree tassabili
- Art. 10 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 11 Parametri per la determinazione delle tariffe
- Art. 12 Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari
- Art. 14 Classificazione dei locali ed aree determinazione delle categorie
- Art. 15 Tassa giornaliera

Titolo III Denunce, accertamento, riscossione

- Art. 16 Denunce
- Art. 17 Accertamento e Controllo
- Art. 18 Riscossione
- Art. 19 Funzionario responsabile
- Art. 20 Sgravi e rimborsi
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Contenzioso

Titolo IV Norme e disposizioni transitorie e finali

- Art. 23 Disposizioni transitorie
- Art. 24 Abrogazioni

Titolo I Istituzione ed elementi della tassa

Art. 1 Istituzione della tassa e contenuto del regolamento

- Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di San Nazzaro Sesia la tassa annuale secondo tariffa.
- 2. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento che integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
- 3. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo è determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

- 1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa sul territorio comunale. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
- 2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei punti più vicini serviti dalla raccolta; in tali zone la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o comunque servita di fatto, e precisamente:
 - a) in misura pari al 40% della tariffa per distanze sino a 2.000 metri;
 - b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre i 2.000 metri.
- 3. La tassa è in ogni caso applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 4. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze ed alla frequenza della raccolta, l'utente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dalla data di comunicazione, per raccomandata all'Ufficio Ragioneria e Tributi comunale, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.
- 5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciute dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente all'effettivo periodo di interruzione del servizio.
- 6. Allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, tra cui i rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, in base alle norme vigenti.

Art. 3 Presupposto della tassa

- La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento o dal regolamento di nettezza urbana.
- 2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa può essere anche calcolata avvalendosi della tariffa eventualmente prevista per la specifica attività e commisurandola alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 4 Esclusioni

- 1. Non sono soggetti alla tassa:
- a) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos ove non si abbia di regola presenza umana;
- soffitte, stenditoi, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza:
- unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di qualsiasi utenza (gas, acqua, luce). Tali condizioni devono sussistere congiuntamente;
- fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- edifici adibiti al culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto stesso con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo;
- locali ed aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto, in base ad accordi o convenzioni, a sostenere le relative spese di funzionamento:
- luoghi impraticabili o interclusi;
- Le circostanze che comportino esclusione dalla tassa debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili da elementi obiettivi o da idonea documentazione. L'esclusione dalla tassazione avrà luogo a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della suddetta denuncia;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde (giardini), che rientrano nel computo delle superfici tassabili;
- d) le parti comuni (esclusi i giardini) del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.), locali o aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo l'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia essa quella dell'accertamento, della riscossione o del contenzioso in funzione di garanzia fungibile in adempimento della prestazione tributaria.
- 2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il gestore o amministratore è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli occupanti, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario, ovvero la denuncia dei cespiti tassabili e di ogni altro adempimento.
- 3. L'Ufficio Ragioneria e Tributi comunale, entro il 20 gennaio di ciascun anno, ha la facoltà di richiedere, all'amministratore del condominio o al gestore, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree ad uso esclusivo del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 12 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Titolo II Determinazione della tassa e tariffe

Art. 6 Locali tassabili

- Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
- 2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, botteghe, laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie e pizzerie, agriturismo, bed & breakfast, osterie, bar, caffè, pasticcerie, caserme, case di pena, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole e chioschi stabili;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli, anche privati, da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo od ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani principali ed accessori dei collegi, convitti, istituti di educazione privati delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole private di ogni ordine e grado:
- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle caserme, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982);
- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Art. 7 Aree tassabili

- Si considerano tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
 - le aree delle attività economiche adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
 - qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali le aree a verde (giardini).

Art. 8 Locali ed aree non tassabili

1. Si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti solidi urbani, i locali e le aree elencati a titolo esemplificativo all'art. 4, c. 1, del presente regolamento.

Art. 9 Computo delle superfici dei locali e delle aree tassabili

- 1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50, vanno trascurate e la misurazione arrotondata per difetto, mentre quelle superiori a 0,50 vanno arrotondate per eccesso al metro quadrato.
- 2. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, mentre quella delle aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse ricomprese.
- 3. Per l'individuazione delle aree a verde (giardini) si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
- 4. Le aree scoperte adibite a verde (giardini) che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate per il 5%.
- 5. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, sono computate al 50%.
- 6. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, in quest'ultimo caso con effetto dall'anno successivo alla presentazione.

Art. 10

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

- 1. La tassa è corrisposta secondo tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'art. 5 c. 2.
- 4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
- 6. Resta inteso che la tassa nel periodo di non occupazione è a carico del proprietario dell'immobile, nel rispetto del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 11 Parametri per la determinazione delle tariffe

- 1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune secondo il rapporto di copertura prescelto del costo, moltiplicando il costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione.
- 3. Le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e/o sottocategorie, sono deliberate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, sono prorogate le tariffe in vigore.
- 4. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio descrivendoli in base alla loro classificazione economica nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 12 Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

- 1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo:
- a) per le abitazioni con unico occupante;
- b) per le abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato e discontinuo (c.d. seconde case), a condizione che tale destinazione sia comprovata indicando l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio (a titolo oneroso o gratuito, quindi in locazione o comodato):

- c) per i locali, diversi dalle abitazioni od aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, per attività produttive, commerciali e di servizi, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività:
- d) per le abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero per più di sei mesi l'anno.
- 2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse a condizione che risultino dalla denuncia originaria, integrativa o di variazione debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette con effetto dall'anno successivo.
- 3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto, il Comune provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione della sanzione per omessa denuncia di variazione.
- 4. Le suddette riduzioni non si intendono cumulabili.

Art. 13 Esenzioni, agevolazioni e riduzioni particolari

- 1. Sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo e sue pertinenze, purché non locati e di proprietà di persone ricoverate presso Istituti di ricovero od ospedali. L'esenzione si applica anche nel caso in cui le persone ricoverate risultino locatarie dell'immobile.
- 2. La tassa si applica nella misura del 30% per i locali condotti da nuclei familiari composti da soli soggetti ultraottantenni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, oltre a quella adibita ad abitazione;
- 3. A quegli Enti destinati ad ospitare invalidi, portatori di handicap o anziani non autosufficienti viene concessa una riduzione pari al 30% della tassa dovuta. Gli Enti in questione sono tenuti all'inizio di ciascun anno a formulare richiesta di riduzione, indicando le superfici ove viene svolta globalmente l'attività di assistenza.
- 4. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi, comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs. 507/93.
- 5. Con specifico riferimento alle riduzioni di cui al punto precedente, da richiedersi con apposita istanza, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e la misura percentuale della riduzione, da accordare in relazione all'effettivo vantaggio per il servizio stesso, verranno valutate e determinate di volta in volta dal funzionario responsabile, su conforme provvedimento di Giunta Comunale.
- 6. In ogni caso, la riduzione per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi di cui al punto 4 è concessa, per non più di tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi e, comunque, per un ammontare complessivo che, da un lato, non può superare il 50% dei costi suddetti e, dall'altro, deve essere in rapporto di congruità con l'entità della tassa medesima.
- 7. Il Comune si riserva di compiere, anche per mezzo dell'eventuale gestore del servizio, tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
- 8. Le agevolazioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto mediante idonea documentazione o autocertificazione, con effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia originaria o di variazione.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

Art 14 Classificazione dei locali ed aree - determinazione delle categorie

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

Categoria 1

- Abitazioni private, ossia case, appartamenti e locali ad uso abitazione comprese annesse superfici adibite a box, cantine, rimesse o simili, mansarde e solai.
- Attività ricettivo alberghiere, ossia alberghi, locande, pensioni, bed & breakfast, aree adibite a campeggi.
- Collegi, case vacanze, convitti, istituti, case di riposo e di assistenza, ospedali e case di cura, sedi di convivenze.

Categoria 2

- Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- Parchi gioco e parchi di divertimento.

Categoria 3

- Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- Attività artigianali di servizio.
- Attività di produzione artigianale o industriale, ossia botteghe laboratori artigiani e stabilimenti industriali. Fermo restando la non tassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Categoria 4

- Uffici pubblici e privati, studi ed uffici professionali di qualunque genere, istituti di credito e di assicurazione.

Categoria 5

- Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismo, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, birrerie, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
- Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Categoria 6

- Musei, archivi, biblioteche, sale convegno, sedi di partiti politici, associazioni, sindacati, enti assistenziali in genere.
- Plessi scolastici, ossia scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- Sale teatrali e cinematografiche, sale gioco, palestre.
- Circoli ed impianti sportivi e ricreativi, sale da ballo.

Categoria 7

- Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- Autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

Categoria 8

- Aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
- 2. Per i locali ed aree non comprese nelle categorie elencate, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art 15 Tassa giornaliera

- 1. Per l'occupazione o la detenzione, per un periodo temporaneo inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente, di locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico nonché di aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta la tassa di smaltimento determinata in base alla tariffa annuale prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
- 2. Il pagamento del tributo, contestuale a quello relativo alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), è effettuato con apposito modello di versamento per le occupazioni autorizzate ovvero direttamente nei casi di mancata autorizzazione.
- 3. La tassa non versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con l'applicazione della sanzione e degli interessi.
- 4. Le occupazioni temporanee determinano l'obbligo di corrispondere la sola tassa per lo smaltimento dei rifiuti e non anche le addizionali e il tributo provinciale, atteso che la riscossione è effettuata mediante versamento diretto e non attraverso l'iscrizione a ruolo ordinario, come prescritto per la tassa annuale.

Titolo III Denunce, accertamento, riscossione

Art 16 Denunce

- I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione, denuncia dei locali e aree tassabili, redatti su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
- 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.
- 3. La denuncia originaria, integrativa o di variazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data d'inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.
 - In particolare dovranno essere specificati, per le persone fisiche: le generalità del contribuente (cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio) ed il suo codice fiscale e le generalità dei componenti il nucleo famigliare o la convivenza e i relativi codici fiscali; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e

residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

- 4. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche relative a locali e/o aree interessate alla tassa, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a presentare denuncia nel termine previsto, ferma restando che l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.
- 7. La denuncia omessa (originaria o di variazione), incompleta (omissione di uno o più cespiti occupati) o infedele espone il contribuente all'esercizio del potere di accertamento da parte del Comune ai sensi dell'art. 71, c.1, del D.Lgs n. 507/93.
- 8. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

Art. 17 Accertamento e Controllo

- 1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio che devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni. Gli interessi sono stabiliti nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Con atto di Giunta Comunale tale misura può essere variata nel limite di tre punti percentuali complessivi rispetto al tasso di interesse legale.
- 2. Gli avvisi dì accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori sopratassa ed altre penalità.
- 3. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione: dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile richiedere un riesame, anche nel merito dell'atto, ai fini dell'esercizio del potere di

- autotutela, dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e relativo termine di decadenza.
- 4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.
- 5. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art, 73 del D. Las, n. 507/93:
- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 18 Riscossione

- Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16, comma 1, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n. 507/93 o mediante riscossione diretta.
- 2. Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione non è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per la soglia minima di esigibilità del tributo si applica l'art. 25 della Legge n. 289/2002
- 3. La riscossione viene ripartita in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due o tre su specifica autorizzazione del funzionario responsabile del tributo.
- 4. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.
- 5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi in vigore, per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 19 Funzionario Responsabile

- 6. Il Segretario Comunale o dipendente da lui designato, è il funzionario cui è attribuita la funzione ed i poteri, per l'esercizio di ogni altra attività organizzativa e gestionale, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 7. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 20 Sgravi e rimborsi

- 1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta la decisione definitiva. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. L'istanza di sgravio o di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria ed eventuali denunce di variazione presentate. Qualora l'ufficio richieda documentazione integrativa il termine di 180 giorni rimane sospeso, riprendendo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
- 3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale così come determinato al comma 1 dell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 21 Sanzioni

4. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, in sede di accertamento della tassa il Comune applica le sanzioni nella misura e con le modalità previste dall'art. 76 del D.lgs. 507/1993 secondo i principi e i criteri contenuti nel D.lgs. 473/1997 e s.m.i.

Art. 22 Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai D.Lgs. n. 545/1992 e D.Lgs. n. 546/1992 e loro s.m.i. il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Titolo IV Norme e disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Disposizioni transitorie

- 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.
- 2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 16, originarie, integrative o di variazione, in conformità a quanto dispone la legge.
- 3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco richiesto agli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dalla data fissata dalla legge.

4. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come da art. 11 comma 3 del regolamento.

Art. 24 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di aver efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 25 Norme di rinvio ed entrata in vigore

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i..
- 2. Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma dello Statuto Comunale, ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.